Comune di Ciminà

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
VIA IMBRIANI N. 13, 89040 CIMINA'
Codice Fiscale 81001890805 Partita IVA 00311550800
Tel. Fax 0964/334012

Prot. n. 2152 del 05/07/2017

ORDINANZA N°05/2017 del 05/07/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE E DECORO DELLE AREE INCOLTE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI.

PERMANENTE

IL SINDACO

Considerata la necessità di regolamentare lo stato di manutenzione dei fondi edificatori, terreni o aree di qualsivoglia natura all'interno e all'esterno dell'aggregato urbano del Comune e delle frazioni, al fine di evitare che l'incuria e lo stato di abbandono possano determinare il degrado del decoro urbano oltre che costituire un pericolo di incendio e per l'igiene pubblica.

Considerato che le stesse aree, allorchè prive di recinzione, risultano potenziali ricettacoli di rifiuti di ogni genere;

Considerato inoltre che, nel periodo estivo la presenza di erbe infestanti, rovi, cespugli e sterpi nelle suddette aree, quando in stato di abbandono, possono favorire lo sviluppo di incendi con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli rispetto alla sicurezza ed il degrado ambientale;

Visto la facoltà dell'autorità Comunale di ordinare ai proprietari di rendere i propri fondi puliti e decorosi scongiurando ogni possibile situazione di favoreggiamento ad incidenti;

Visto il capo III del D.L.vo n° 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

Visto gli art. 29-31- 32-33 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.)

Visto l'art. 255 D.L:vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art 449 e 650 del Codice Penale;

Visto il D.lgs. n° 267/2000 in particolare l'art. 50 il quale prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- alla generalità dei proprietari dei terreni incolti ricadenti all'interno del centro urbano e nelle frazioni, di procedere agli interventi di seguito elencati:

a) taglio dell'erbe e rimozione dello sfalcio nonchè dei rifiuti, nelle aree private poste nel centro urbano e nelle frazioni del Comune di Ciminà;

b) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonchè dei rifiuti;

c) provvedere a dotare i suddetti terreni, qualora ne fossero privi, di idonea recinzione secondo le modalità previste dal vigente regolamento edilizio;

d) ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel centro urbano e nelle frazioni, di tenere le aree in questione sgombere da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, immondizie, animali quali ratti, serpenti, insetti ecc. e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare gli inconvenienti sopra menzionati.

e) i sopra descritti interventi devono essere eseguiti entro sette giorni dalla data della presente ordinanza.

DISPONE

che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei terreni, sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e venga smaltito secondo le normative in materia

DEMANDA

Al Responsabile del Servizio Tecnico e alla Polizia Locale, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;.

AVVERTE

che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 a euro 500.00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000; tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

INFORMA

che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Arch. Alessandro Tallarida Responsabile del Servizio Tecnico;

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza:

sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune, nonchè sia affissa nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici) e sia comunicata a:

- Servizio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Locale;
- Ufficio Segreteria comunale ed all'ufficio del Messo Comunale agli effetti degli adempimenti previsti;
- Corpo Foresta dello Stato;
- Procura della Repubblica Locri
- Prefettura di Reggio Calabria
- Compagnia Carabinieri stazione di Sant'Ilario dello Ionio

dalla Residenza Municipale 05/07/2017

Il Sindaco

Dr.ssa Giusy CARUSO